



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

17708/04

Oggetto: TASSU: legittimità del ruolo e della cartella esattoriale. processo tributario: contumacia processuale degli enti esponenziali

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V CIVILE - TRIBUTARIA

composta dai Magistrati:

- | | | | |
|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| Dott. Bruno | SACCUCCI | Presidente | R.G. N. 987/2003 |
| Dott. Enrico | PAPA | Consigliere relatore | |
| Dott. Antonio | MERONE | Consigliere | Cron. 28570 |
| Dott. Maria Rosaria | CULTRERA | Consigliere | Rep. |
| Dott. Sergio | DEL CORE | Consigliere | Ud. 13.5.2004 |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 987 R.G. 2003, proposto

da

PERETTI DANILO, FISCO SOS per la difesa dei diritti fiscali

ONLUS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Aurelia 190, presso

l'avv. Cesare TESTA, che li rappresenta e difende giusta procura

in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI CHIVASSO, in persona del Sindaco *pro tempore*;

UNIRISCOSSIONI S.p.a. - già CON.RI.T. S.p.a - , in persona del

legale rappresentante *pro tempore*;

- intimati -

1205
04



per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte del 22 marzo 2001, depositata col n. 29/24/01 in data 8 novembre 2001.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 maggio 2004:

il relatore Cons. Enrico Papa;

il P.M., in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del quinto motivo di ricorso; l'accoglimento dei primi quattro motivi; l'infondatezza dei restanti.

Svolgimento del processo

1.- Il 2 novembre 1998, Danilo Peretti nonché Fisco Sos per la difesa dei diritti fiscali Onlus impugnarono il ruolo e la cartella esattoriale, relativi alla ta.r.s.u. per il 1998, richiesta al Peretti dal Comune di Chivasso attraverso la Società concessionaria del servizio di riscossione - già Con. Ri.T. S.p.a. ed, ora, Uniriscossioni S.p.a. -, deducendo vari motivi di illegittimità degli atti indicati e di quelli presupposti. Sulla resistenza del solo Comune di Chivasso, la Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza 13 maggio-8 luglio 1999, dichiarò il difetto di legittimazione dell'Onlus Fisco Sos, accogliendo nel merito l'impugnativa del contribuente, sotto il profilo della carenza di motivazione della cartella esattoriale.

2.- Proponevano gravame sia il Comune sia il contribuente e l'ente esponenziale. Il primo censurava in via principale la sentenza, rilevandone la nullità per mancanza degli elementi essenziali e, nel merito, riaffermando la ritualità dell'atto direttamente impugnato; gli appellanti incidentali riproponevano le doglianze non esaminate o



disattese dal giudice di primo grado; contrastavano la carenza di legittimazione dell'ente esponenziale; eccepivano l'invalidità della costituzione di controparte (anche) nel giudizio di appello.

3.- La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato la legittimità della cartella esattoriale, rilevando che in essa "è riportata la stessa base imponibile accertata con l'avviso" [di accertamento], "notificato al contribuente, non impugnato e, conseguentemente, definitivo" e che la corrispondenza della cartella medesima alla tariffa non può costituire causa di illegittimità derivata, in mancanza di impugnativa della relativa deliberazione di approvazione.

4.- Per la cassazione ricorrono il contribuente e Fisco Sos Onlus, con dieci motivi, cui non resistono gli intimati.

Motivi della decisione

5.- I motivi di ricorso sono articolati nella maniera che segue.

5.1.- Con un primo mezzo si deduce "violazione e mancata applicazione dell'art. 72, comma 1 e comma 4, Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dell'art. 1, comma 1, lett. c), Legge 10 dicembre 1961, n. 1346, dell'art. 19, comma 5, Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; violazione e mancata applicazione dell'art. 2697 c.c.; omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia; denuncia ai sensi dell'art. 62 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.". Il giudice a quo, pure pronunciandosi nel senso della legittimità della cartella, ha omesso di esprimersi sul ruolo, la cui nullità, dipendente dalla



mancanza delle informazioni relative al tributo, all'addizionale ed al tributo ambientale, si trasmette alla cartella. Né sarebbe dato d'altro canto ipotizzare un atto amministrativo solo parzialmente motivato.

5.2.- Si denuncia, col secondo motivo, "violazione e mancata applicazione dell'art. 12, comma 1, dell'art. 25, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'art. 6 Decreto Ministeriale 31 dicembre 1996; violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia; denuncia ai sensi dell'art. 62 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.". La mancata indicazione della addizionale ECA, del tributo ambientale e della aliquote corrispondenti a ciascuna voce, rendendo la cartella non conforme all'indicato decreto ministeriale, non può essere superata - come si afferma in sede di merito - dando rilievo alla pubblicità della delibera di approvazione della tariffa, la quale non riguarda l'attività esecutoria (Cass. 1703/1985).

5.3.- Espone, la terza censura, "violazione e mancata applicazione dell'art. 3, comma 3, Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 68, comma 6, Statuto Città di Chivasso; dell'art. 1, comma 88, lett. b), Legge 28 dicembre 1995, n. 549; omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia; denuncia ai sensi dell'art. 62 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.". Anche sotto questo profilo, la cartella sarebbe illegittima, per mancanza di motivazione (Cass. 14306/1999), in quanto priva di indicazioni sulle delibere, rispettivamente, del



consiglio comunale (art. 69 D.Lgs. 507/1993) e della giunta provinciale (art. 19 comma 3 D.Lgs.504/1992).

5.4.- Con un quarto mezzo si rileva "violazione e mancata applicazione dell'art. 7, comma 5, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli artt. 4 e 5 Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; violazione e falsa applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 3, comma 1, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; violazione e mancata applicazione dell'art. 23 Costituzione; omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia; denuncia ai sensi dell'art. 62 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.". La sentenza impugnata è erronea là dove afferma la necessità di autonoma impugnativa della delibera di approvazione delle tariffe: il giudice tributario ha infatti il potere di disapplicare l'atto amministrativo generale (Cass. 3030/2002) e la soluzione adottata limiterebbe il diritto di difesa del contribuente.

5.5.- Il quinto motivo è articolato come "violazione e mancata applicazione degli artt. 99, 100 c.p.c.; violazione e mancata applicazione degli artt. 14, comma 3, ultima parte, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; violazione e mancata applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 10, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; violazione e mancata applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. h), Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia; denuncia a sensi



dell'art. 62 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e 360, nn. 3 e 5, c.p.c.". Si afferma la legittimazione dell'ente esponenziale, rilevandosi, attraverso la strutturazione dell'art. 14 citato, che l'ipotesi in esame è quella dei "soggetti intervenienti 'in proprio' non destinatari dell'atto (parte del rapporto tributario controverso)"; e si puntualizza che l'ente "ha pacificamente assolto il suo obbligo di dimostrare l'interesse al ricorso (nessuna censura è stata mossa a *contrariis*)".

5.6.- La sesta censura è formulata come "violazione e mancata applicazione dell'art. 5 Legge 8 giugno 1990, n.142; violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 1, Legge 8 giugno 1990, n. 142; violazione e mancata applicazione dell'art. 11, comma 3, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia; denuncia ai sensi dell'art. 62 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.". La sentenza viene censurata per aver omesso di pronunciarsi sulla irregolare autorizzazione della giunta al sindaco, per resistere nei gradi di merito, con delibera nelle forme di legge, e non anche dello statuto.

5.7.- Col settimo mezzo di cassazione, i ricorrenti espongono "violazione e mancata applicazione dell'art. 38, comma 4, dell'art. 51, comma 3, Legge 8 giugno 1990, n. 142 e violazione e mancata applicazione dell'art. 11, comma 3, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia; denuncia ai sensi dell'art. 62 Decreto



Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”. Rilevano che il giudice *a quo* non si è pronunciato sulla carenza di legittimazione dei funzionari delegati, in assenza di sottoscrizione del sindaco.

5.8.- Nella medesima direttiva, si assume, attraverso l’ottava censura, “violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 1, Legge 8 giugno 1990, n. 142, dell’art. 74, comma 3, Statuto Città di Chivasso, e violazione e mancata applicazione dell’art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia; denuncia ai sensi dell’art. 62 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.”. Si ribadisce che, alla stregua della norma primaria, quella statutaria “non legittima in alcuna maniera i dirigenti a rappresentare il Comune esternamente per le controversie tributarie”.

5.9.- Deducendo “violazione e mancata applicazione dell’art. 23, dell’art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 73, comma 2, disp. att. c.p.c.; omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia; denuncia ai sensi dell’art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e art. 360, nn. 3 e 5. c.p.c.”, col nono motivo si chiede la cassazione della sentenza, per non essersi espressa in ordine alla censura relativa alla mancanza di un numero sufficiente di copie per tutte le parti del giudizio.

5.10.- Affermando infine, con un decimo motivo, “violazione e mancata applicazione dell’art. 1 Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e



violazione e mancata applicazione dell'art. 34 c.p.c.; omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; denuncia ai sensi dell'art. 62 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.", si sollecita la cassazione della sentenza impugnata, che nemmeno si è espressa in ordine alla incompetenza della commissione tributaria sulle doglianze di violazione della *privacy*, perché di competenza del Garante.

6.- Il ricorso è infondato.

6.1.- Pregiudiziale appare l'esame del quinto motivo, con cui si riafferma la legittimazione processuale dell'ente esponenziale.

Esso è infondato.

E' vero che la sentenza impugnata non affronta il problema, sollevato con l'appello incidentale, ma è altrettanto palese che non si versa in un caso di motivazione omessa, poiché la fattispecie non attiene ad un omesso accertamento di fatto. E l'impostazione, per cui la soluzione negativa non terrebbe conto della parte conclusiva del comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. 546/1992 - là dove si legge della possibilità intervento volontario di coloro "che sono parti del rapporto tributario controverso", categoria cui andrebbe ascritta la Onlus Fisco Sos (ricorso, p. 15) -, rivela la genericità e la carenza di autosufficienza della censura, nella quale non si spiega come al suddetto ente possa comunque imputarsi il rapporto controverso.

Con riguardo alla dedotta violazione di legge, poi, mentre manca un qualsiasi spunto - nel senso sostenuto in ricorso - di dottrina ovvero di giurisprudenza prevalenti, si osserva come la



doglianza risulti addirittura contraddetta dalla univoca giurisprudenza di legittimità. Tra le più recenti si ricordano Cass., 181/2004, 139/2004, 18541/2003, secondo cui, ai sensi del citato art. 14, nonché dell'art. 105 c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del richiamo operato dall'art. 1 del D.Lgs. 546/1992) "difetta della legittimazione all'intervento adesivo dipendente, tendente a far valere le ragioni della parte adiuvata, un'associazione di consulenza in materia fiscale, che non è portatrice di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato cioè dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale con il contribuente e dalla necessità di impedire che, nella propria sfera giuridica, possano ripercuotersi conseguenze dannose derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato" (Cass. 18541/2003 citata).

6.2.- Ancora in via pregiudiziale vanno esaminati, quindi, il sesto, settimo ed ottavo motivo, tra loro connessi per riguardare sotto angolazioni diverse la legittimazione di una delle parti nella causa, ed, in particolare, dell'ente impositore.

I motivi sono infondati.

In ordine al primo, si osserva che non la mera mancata indicazione di conformità allo statuto può rendere illegittime le delibere di autorizzazione a resistere il giudizio, ma soltanto la loro effettiva difformità da tale atto, mai denunciata dai ricorrenti. In relazione ai restanti, si premette che nel ricorso si deduce non la costituzione non a mezzo del sindaco, ma solo la sottoscrizione di tutti gli atti da parte di funzionari delegati: onde - senza che possa



assumere rilievo la mancata previsione di delegabilità nello statuto - la (duplice) costituzione si rivela corretta. Ed infatti, "in tema di contenzioso tributario, una volta che in rappresentanza del comune si sia costituito il sindaco, il successivo svolgimento di attività difensiva da parte di un funzionario comunale a ciò destinato, che è eventualità prevista dagli artt. 12 comma 1 e 15 comma 2-bis del D.Lgs. 546/1992, deve ritenersi pienamente valido data la differenza concettuale fra il soggetto che rappresenta l'ente e quello incaricato dell'assistenza tecnica dello stesso" (così, per tutte, Cass. 15858/2001).

6.3.- Venendo al merito propriamente detto, si esaminano i primi quattro motivi, logicamente connessi.

Essi pure vanno disattesi.

6.3.1.- Per quanto attiene al ruolo (primo motivo), è vero che esso può essere impugnato per vizi propri, indipendentemente dalla definitività dell'accertamento, a partire dalla notifica della cartella, primo atto contenente la richiesta di pagamento della tassa, con cui si è portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva (v. Cass. 7951/2002); ma ciò non toglie che la doglianza formulata dal contribuente non possa essere, in diritto, condivisa. La mancata formazione di ruoli separati per ciascuna voce - tributo principale (TARSU), accessorio (ECA) e addizionale (tributo cd. ambientale) - o, ad ogni modo, l'omessa specificazione di esse nell'unico atto all'uopo predisposto, si esauriscono infatti, a voler seguire la tesi prospettata in ricorso, in una mera irregolarità, in quanto nessuna



delle disposizioni indicate sanziona con la nullità le denunziate carenze, ed in ricorso si invoca, in tal senso, la disciplina sulla mancata indicazione dell'aliquota, che è fattispecie del tutto diversa.

6.3.2.- Le medesime considerazioni valgono in relazione alla cartella (secondo motivo). La mancata indicazione, in tale atto, delle tre voci indicate non può rappresentare vizio dell'atto, dal momento che la tariffa è unica e non è frutto di una scelta discrezionale del comune. Solo in questa condizione, nella specie non ricorrente, l'ente locale sarebbe stato tenuto ad adottare una motivazione specifica, da riportare in cartella, non necessaria invece in caso di applicazione alla generalità dei contribuenti.

6.3.3.- Né è ravvisabile un autonomo vizio della cartella, sempre sotto il profilo della carenza di motivazione, nella omessa indicazione delle delibere - rispettivamente - del consiglio comunale e della giunta provinciale (terzo motivo): dal ricorso non risulta, peraltro, anche in contrapposizione all'argomento relativo alla pubblicità di tali atti - di cui si legge in sentenza -, quale ulteriore tutela avrebbe potuto ricevere il contribuente dalla indicazione omessa.

6.3.4.- Anche la censura riguardante il mancato esercizio del potere del giudice tributario di disapplicazione della tariffa (quarto motivo) si risolve in una doglianza fine a se stessa, non rivelatrice di un effettivo interesse in causa, connotato dai requisiti dell'attualità e della concretezza. Se, infatti, risulta erronea, a fronte della disposizione dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 546/1992, l'affermazione



del giudice *a quo*, secondo cui “le tariffe... possono essere contestate esclusivamente impugnando la deliberazione di approvazione della[e] stessa[e]”, da ciò non appare comunque possibile trarre conseguenze favorevoli al contribuente, il quale, una volta affermata l’impugnabilità *incidenter* dell’atto amministrativo generale, non prospetta poi alcun tipo di doglianza in ordine al medesimo.

6.4.- Infondati sono, infine, i restanti mezzi di cassazione.

6.4.1.- Attraverso il nono, il contribuente si limita a segnalare che “il Collegio di seconde cure non si esprime sulla censura secondo cui mancherebbero un numero sufficiente di copie per tutte le parti del giudizio”. Ancora una volta non si tratta di omessa motivazione, poiché si versa in questione di diritto; ed, al riguardo, la succinta esposizione del mezzo non consente di apprezzare - sotto il profilo della ammissibilità - la conseguenza che dalla segnalata carenza dovrebbe trarsi. Ad ogni modo, l’eventuale insufficienza di copie di atti (probabilmente, rapportata al numero dei ricorrenti originari, che appaiono tuttavia assistiti da unico difensore) “non trova alcuna espressa sanzione nelle norme sul procedimento tributario e non ha pertanto rilevanza processuale, stante la regola generale della tassatività delle cause di nullità dettata dall’art. 156 c.p.c.” (Cass. 15858/2001 citata).

6.4.2.- Altrettanto succintamente, attraverso il decimo motivo ci si duole che “il Collegio di seconde cure non si esprime in ordine all’incompetenza della commissione tributaria, in quanto di competenza del Garante”. Ancora una volta, la censura si rivela



generica; né si comprende l'incidenza, sul processo tributario, di una eventuale violazione della *privacy*.

6.5.- Per ogni verso, dunque, il ricorso va respinto.

Nessuna statuizione consegue sulle spese, stante l'assenza degli intimati.

P . Q . M .

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.

Il Cons. estensore

- Enrico Papa -

Il Presidente

- Bruno Saccucci -

IL CANCELLIERE
Dott. Salvatore Aschettino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 2 SET. 2004
IL CANCELLIERE CI
Salvatore Aschettino

ESENTE DA
ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
MATERIA ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA